



**Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana**

**DISCIPLINARE DI GARA
EUROPEA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – ANNI 2019/2023.**

PREMESSE

Con determina a contrarre del Responsabile del V Settore – Servizi alla Persona, questa Amministrazione ha avviato la procedura per affidare in concessione la mensa scolastica per gli anni 2019/2023, con possibilità di rinnovo sino al 2025.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

I servizi di cui al presente disciplinare rientrano nell'allegato IX del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n.56 del 19.04.2017, pertanto la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell'art.140 e seguenti del citato D.Lgs.50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Scanzorosciate codice ISTAT 016194
CIG 7856127915

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile del V Settore – Servizi alla Persona – Segretario Generale – dott.ssa Tiziana Lucia Serlenga.

La procedura di gara si svolgerà sul portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia e-procurement Sintel, a cui è possibile accedere attraverso l'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

L'abilitazione è completamente gratuita.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1.1 Capitolato speciale per la concessione del servizio in oggetto;
- 1.2 Bando di gara;
- 1.3 Disciplinare di gara;
- 1.4 Patto di integrità, redatto ai sensi dell'art.13 del vigente Piano Generale di prevenzione della corruzione del Comune di Scanzorosciate;

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana

via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660

PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

1.5 DGUE

1.6 DUVRI

1.7 Domanda di partecipazione (ALLEGATO A), dichiarazioni integrative (ALLEGATO A1), Patto di Integrità (ALLEGATO B), requisiti tecnici (ALLEGATO C), offerta economica (ALLEGATO D).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://www.comune.scanzorosciate.bg.it> - Amministrazione Trasparente - sezione bandi e contratti.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante piattaforma regionale di Sintel, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma regionale Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma regionale Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Concessione servizio mensa scolastica. Anni 2019/2023 – possibilità di rinnovo 2025.		P	€ 1.457.280,00

L'importo a base di gara, corrispondente a € 242.880,00 annui, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, tali oneri non sono soggetti a ribasso.

La concessione è finanziata con risorse di Bilancio del Comune di Scanzorosciate e rette versate dagli utenti dei servizi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione concedente ha stimato pari ad € 692.428,50 calcolati sulla base dell'organizzazione dell'attuale gestore del servizio.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni scolastici, decorrenti dalla data del 01.09.2019, con termine il 30.06.2023.

3.2 Opzioni e rinnovi

La stazione concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 2 anni scolastici, sino al 30.06.2025 per un importo di € 485.760,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione concedente esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni, pari a 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 1.457.280,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di**

esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato medio annuo per servizi di ristorazione scolastica analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili superiore a € 250.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: Bilanci operatore economico.

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
- ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione concedente.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve avere gestito, senza contenziosi e con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando (anni 2016-2017-2018) almeno 1 servizio di ristorazione scolastica di dimensione analoga per numero di pasti a quella oggetto del capitolato (da dimostrare attraverso l'elenco dei principali servizi effettuati con indicazione dei rispettivi importi di fatturato, periodi e destinatari, pubblici o privati).

I concorrenti devono essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

- **Tecnici o organismi tecnici** che l'operatore economico disponga almeno di 1 figura responsabile del controllo qualità con la qualifica relativa.

La comprova del requisito è fornita mediante copia del contratto di lavoro.

- **Possesso dei titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) previsti dalla normativa vigente e disporre di almeno un dirigente dell'impresa, come responsabile del contratto con il Comune, in possesso di diploma di laurea ed esperienza almeno triennale nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto della concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante copia del titolo di studio o del curriculum della figura responsabile del contratto.

- **Organico medio annuo nel triennio 2016-2017-2018** non inferiore alle seguenti unità di personale: 10 unità a tempo pieno, di cui almeno 5 con qualifica di cuoco.

La comprova del requisito è fornita mediante estratto del libro unico del lavoro, ovvero copia del contratto di lavoro.

- **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015** per l'attività oggetto della concessione, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di ristorazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

- **Possesso (o impegno a disporre entro la data di avvio del servizio) di un centro di cottura principale** che non disti più di 15 Km dal Comune di Scanzorosciate con capacità produttiva adeguata alla produzione dei pasti previsti nel capitolato speciale. La ditta dovrà altresì essere in possesso, o impegnarsi ad avere la disponibilità di un centro di cottura alternativo, da utilizzare in caso di fermo o indisponibilità temporanea (massimo 15 giorni nel corso dell'anno scolastico) del centro di cottura principale, che non potrà distare più di 30 Km dal Comune di Scanzorosciate.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante (oppure mediante copia del contratto che attesta il titolo di possesso (rogito di acquisto, locazione, ecc... relativi ai due centri di cottura). (ALLEGATO A)

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 Requisiti di idoneità - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato medio annuo per i servizi oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari superiore a € 250.000,00 IVA esclusa, di cui al **punto 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria Fatturato medio annuo per servizi di ristorazione scolastica analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili superiore a € 250.000,00 IVA esclusa;** tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) di cui al punto 6.3, lettera a) dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale**, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Il requisito relativo ai tecnici o organismi tecnici di cui al punto 6.3, lettera b) dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale**, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso dei titoli di studio e/o professionali di cui al punto 6.3, lettera c) dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale** deve essere posseduto da tutte le imprese; riguardo alla figura di responsabile del contratto il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo all'organico medio annuo di cui al punto 6.3, lettera d) dei **Requisiti**

di capacità tecnica e professionale, deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività oggetto della Concessione, di cui al punto 6.3, lettera e) dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale**, deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso (o all'impegno a disporre entro la data di avvio del servizio) di un centro di cottura principale che non disti più di 15 Km dal Comune di Scanzorosciate e di un centro di cottura alternativo da utilizzare in caso di indisponibilità temporanea (massimo 15 giorni nel corso dell'anno scolastico) del principale che non potrà distare più di 30 Km dal Comune di Scanzorosciate, di cui al punto 6.3, lettera f) dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale**, deve essere posseduto dalla mandataria.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **Requisiti di idoneità** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende affidare in sub concessione o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni la sub concessione è **vietata**.

I sub concessionari devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in sub concessione quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Non è in ogni caso subappaltabile l'attività di preparazione dei pasti.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 29.145,60, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Conto Corrente intestato al Comune di Scanzorosciate IBAN c.c. tesoreria comunale: IT23X0569652470000015000X72;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli

schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
 4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui tre refettori scolastici di seguito specificati:

- scuola "Pascoli" - Via Cav. Vittorio Veneto - Scanzorosciate
- scuola "De Sabata" - Via Monte Cervino - Scanzorosciate
- oratorio di Rosciate - Via Don Calvi - Scanzorosciate

è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni: **lunedì 29.04.2019 o martedì 30.04.2019.**

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del giorno 19.04.2019.

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione concedente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del

mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione concedente attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta il concedente accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concedente **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara verrà espletata con modalità telematiche, attraverso la piattaforma di Regione Lombardia, denominata Sintel.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi proposte dalla procedura guidata:

- n.1 busta telematica contenente la documentazione amministrativa
- n.1 busta telematica contenente l'offerta tecnica
- n.1 busta telematica contenente l'offerta economica

Tutta la documentazione di gara richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di cui all'art.1 comma 1 lettera s) del D.Lgs.82/2005.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 09.05.2019 la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

a) Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo **“requisiti amministrativi”** presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

- 1) La domanda di partecipazione redatta come da modello allegato (ALLEGATO A), debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con la quale la Ditta dichiara quanto segue:
 - numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale _____ inerente alla tipologia della concessione, numero di iscrizione al registro delle imprese _____ data di iscrizione _____;
 - numero di iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all'art.3 e art.4 della legge 16/1993, se del caso;
 - di possedere una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi oggetto della concessione, con sede operativa sita in _____ (_____), via _____, n. _;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e in particolare nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico-prestazionale, consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà, nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione, l'esclusione del concorrente dalla gara;
 - di avere effettuato uno studio approfondito del servizio e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di avere, altresì, esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e, in particolare, quella relativa al rischio di impresa;
 - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata e tale da consentire il ribasso offerto, rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, nonché degli obblighi normativi e economici stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi territoriali integrativi;
 - di aver formulato l'offerta tenendo conto delle spese relative al costo del personale, delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza, della disponibilità della mano d'opera necessaria e qualificata per lo svolgimento del servizio;
 - l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia;
 - di essere edotto e di accettare che la stazione concedente:
 - a) si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, e precisa che in caso di parità di punteggio la concessione verrà affidata all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica;

- di essere edotto e di accettare i contenuti dell'articolo 20 del presente disciplinare, relativo alla clausola sociale che prevede, al fine di assicurare la continuità operativa del servizio, che il concessionario garantisca la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore se compatibile con l'organizzazione dell'impresa subentrante ed in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio;
- che al procedimento non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, società o imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo e/o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice Civile;
- di impegnarsi, qualora richiesto, a garantire l'eventuale esecuzione degli interventi accessori e/o supplementari, applicando le stesse condizioni, anche economiche, risultanti dal contratto conseguente alla concessione;
- di avere, o di impegnarsi ad avere prima dell'avvio del servizio e per tutto il periodo della concessione, la piena disponibilità di un centro di produzione pasti con le caratteristiche necessarie per la preparazione e porzionatura dei pasti, che non dista più di 15 km dal Comune di Scanzorosciate. Di essere altresì in possesso, o di impegnarsi ad avere la disponibilità di un centro di cottura alternativo da utilizzare in caso di indisponibilità del principale che non dista più di 30 km da Comune di Scanzorosciate.
- di avere per tutta la durata della concessione la piena disponibilità dei veicoli necessari all'espletamento del servizio.
- di possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività oggetto della concessione, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di ristorazione

2) Copia scansionata e firmata digitalmente dell'attestazione dell'avvenuta garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo netto a base d'asta, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e completa delle prescrizioni di cui alla citata norma;

3) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione stessa;

4) Copia scansionata e firmata digitalmente della certificazione che attesti l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto della concessione;

5) Patto d'integrità: accettazione e sottoscrizione del Patto di integrità (come da ALLEGATO B) con riferimento al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Scanzorosciate.

6) Copia scansionata e firmata digitalmente della certificazione che attesti il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività oggetto della Concessione

b) Documentazione tecnica

Nell'apposito campo “**requisiti tecnici**” presente sulla piattaforma “Sintel”, il concorrente dovrà inserire - a pena di esclusione - il “**PROGETTO TECNICO**” firmato digitalmente. Nel caso in cui si alleggi più di un documento questi dovranno essere allegati mediante un'unica cartella formato “.zip”.

Il progetto tecnico-organizzativo dovrà essere redatto su foglio formato A4, solo fronte, carattere 12 e non dovrà superare i 20 fogli.

Eventuali allegati non saranno oggetto di attribuzione di punteggio.

L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione chiara che illustri il **progetto tecnico-**

organizzativo relativo alle seguenti voci, in funzione dei criteri attributivi di punteggio di cui al successivo punto 14:

1. sistema organizzativo del servizio
2. organizzazione del personale
3. qualità delle derrate alimentari
4. attrezzature e locali
5. servizi migliorativi e aggiuntivi
6. sistema di riscossione

L'offerente dovrà indicare, per ogni punto della relazione prodotta, quali parti specifiche della medesima sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi.

In caso di assenza di indicazioni la Stazione concedente è autorizzata a concedere l'accesso a tutta la documentazione di gara.

c) Offerta economica

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà indicare - **a pena di esclusione** - la propria offerta economica totale al netto degli oneri di sicurezza. Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "**Dettaglio prezzi unitari offerti**" il dettaglio dell'offerta economica come da modello allegato (ALLEGATO D), firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Qualora l'offerta inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 3 della fase "invio offerta", sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l'offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.

L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

Le indicazioni relative al prezzo richiesto devono essere riportate solo ed esclusivamente nella busta economica, che verrà aperta dal seggio di gara solo dopo l'esame e la valutazione della scheda contenuta nella busta tecnica.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione concedente.

Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32,

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13.1 Documento di Gara Unico Europeo

Ai sensi dell'art.85 del D.Lgs.50/2016; il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato; tale documento è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune di Scanzorosciate www.comune.scanzorosciate.bg.it.

Parte I – Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 1.5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 1.6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.Lgs. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso a sub concessione si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere alla sub concessione, indica l'elenco delle prestazioni che intende svolgere mediante sub concessione con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun sub concessionario, allega:

- DGUE, a firma del sub concessionario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- PASSOE del sub concessionario.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
3. allega il certificato rilasciato dalla stazione concedente attestante la presa visione dello stato dei 3 luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

13.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi

dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di sub-concessione anche il PASSOE dell'impresa sub concessionaria;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

13.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto relativo ai raggruppamenti e altre forme di associazione degli operatori economici.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al punto 13.2 devono essere rese sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione (ALLEGATO A1).

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

14.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi:

1. SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO (max 27 punti)

1.1 descrizione delle modalità di approvvigionamento derrate, stoccaggio, preparazione, cottura, distribuzione, conservazione degli alimenti, ecc. (max 9 punti)

1.2 piano dei trasporti con descrizione di modalità, tempi, mezzi, personale per la consegna dei pasti ai refettori scolastici; verrà privilegiato l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale – almeno cat. Euro 4 (max 3 punti)

1.3 piano di pulizia e sanificazione, con particolare riferimento alla descrizione delle modalità di intervento, tempi, mezzi, prodotti, personale impiegati; sui prodotti sarà apprezzato l'utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti a ridotto impatto ambientale (certificati Ecolabel, ecc..) (max 3 punti)

1.4 misure per la gestione degli imprevisti e delle emergenze, con indicazione delle modalità di preparazione e consegna pasti in caso di fermo del centro cottura principale (max 3 punti)

1.5 gestione delle diete speciali con indicazione delle modalità di preparazione presso il centro cottura e di consegna delle stesse (max 3 punti)

1.6 descrizione e pianificazione sistemi di controllo qualità e sicurezza (max 3 punti)

1.7 caratteristiche dei fornitori delle derrate impiegate nella produzione dei pasti (certificazione, garanzie di solidità, entità numerica, vicinanza, ecc.) (max 3 punti)

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (max 15 punti)

2.1 piano organizzativo del personale impegnato presso il centro cottura e presso le sedi di consumo dei pasti, distinto per profilo: figure professionali impegnate nell'esecuzione dei servizi compresi nella concessione, organigramma, organizzazione sulla base della consistenza numerica, sulla base del monte ore, presenza di una squadra jolly per sostituzioni e sua consistenza numerica (max 6 punti)

2.2 direttore del servizio e dietista: qualifiche professionali ed esperienze specifiche nel settore (max 3 punti)

2.3 piano di formazione e aggiornamento che la ditta si impegna ad assicurare al personale,

articolazione su base annua (max. 3 punti)

2.4 tecniche di gestione del personale e soluzioni operative per il contenimento del turn over (max. 3 punti)

3. QUALITÀ DELLE DERRATE ALIMENTARI (max 10 punti)

3.1 impiego di prodotti alimentari e agricoli provenienti da coltivazioni biologiche (nel rispetto della stagionalità) in misura superiore ai minimi previsti dai CAM vigenti, in particolare riguardo a quantità e frequenza di impiego nel menù (max 5 punti)

3.2 impiego di prodotti tipici e tradizionali, preferibilmente provenienti da produzioni del territorio provinciale/ regionale (max 3 punti)

3.3 proposte di menù a tema che la ditta si impegna a proporre nel corso della concessione (max 2 punti)

4. ATTREZZATURE E LOCALI (max 5 punti)

4.1 piano delle manutenzioni annuali per mantenere al miglior livello di efficienza e decoro gli arredi, le attrezzature e i locali adibiti a refettorio scolastico (max 5 punti)

5. SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI (max 10 punti)

5.1 iniziative aggiuntive proposte per migliorare il servizio, con particolare riferimento a:

- iniziative a supporto dell'educazione alimentare,
- iniziative a sostegno dell'utenza per finalità assistenziali,
- iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per le quali si prevedono buffet e colazioni,
- iniziative a supporto del progetto "Orto Didattico" (max 8 punti)

5.2 attrezzature aggiuntive che la ditta si impegna ad inserire, con particolare riferimento al valore delle stesse e collocazione presso i refettori scolastici (max 2 punti)

6. SISTEMA DI RISCOSSIONE (max 3 punti)

6.1 modalità e procedura per la riscossione delle somme dovute dalle famiglie dei bambini utenti del servizio.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente non sarà ammesso alla successiva fase dell'apertura delle offerte economiche nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

14.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato secondo la seguente formula:

$$P = \frac{30 \times A}{B}$$

B

dove P = punteggio da assegnare

A = prezzo più basso

B = prezzo preso in considerazione

14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno, ottenuto dalla media dei coefficienti attribuiti da parte di ciascun commissario. Il coefficiente medio viene quindi applicato al punteggio previsto per il relativo criterio di valutazione.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14.05.2019, alle ore 9.30** presso il Comune di Scanzorosciate – Piazza della Costituzione n.1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite portale Sintel.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *PEC* almeno un giorno prima della data fissata.

Il *RUP* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'*ANAC*, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione concedente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La Stazione concedente, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli eventuali operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. **La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.**

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La stazione concedente procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul progetto tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al *RUP*, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara ad essa demandate, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui,

in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo articolo.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione concedente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai sub concessionari, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione concedente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88

comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare il DUVRI, eventualmente integrato con le proprie proposte al fine del suo perfezionamento.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese derivanti dalla collaborazione di professionisti esterni al Comune (commissari di gara) quantificate nella misura massima di € 1.700,00; gli importi effettivamente dovuti ai commissari di gara dovranno essere corrisposti dal concessionario al Comune di Scanzorosciate entro 60 giorni dalla aggiudicazione della concessione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già erano adibiti nei servizi oggetto del presente capitolato, quali soci

lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Qualora l'operatore economico subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'operatore economico subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, potranno chiedere di accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle apposite misure legislative.

La stazione concedente rimarrà totalmente estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'operatore economico subentrante.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune ed il concessionario deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria su iniziativa del RUP. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo in via bonaria, si ritiene competente il Tribunale di Bergamo.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DGPR 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Scanzorosciate, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

- I suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere:
 - a. la gestione delle procedure di gara
 - b. valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e della Vostra impresa e verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto
 - c. per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore
- Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l'erogazione del servizio;
- I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio;
- L'elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l'ufficio Segreteria o sul sito internet nell'area Privacy.
- La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell'informativa completa.

L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del

23. CONFLITTO DI INTERESSI - INCOMPATIBILITA' - ANTICORRUZIONE

L'operatore economico incaricato deve dichiarare, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A1:

- 1) di non trovarsi, per l'esecuzione del contratto, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del Committente, Comune di Scanzorosciate.
- 2) di impegnarsi a non assumere incarichi di cui al comma 1 in vigore del contratto di concessione in oggetto;
- 3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs.165/01, come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs39/13, nonché di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (art. 5 comma 9 del D. L. 95/12 convertito con L. 135/12 come modificato dal D.L. 90/14 convertito con L. 114/14);
- 4) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'affidamento della presente concessione, ai sensi del D. Lgs.39/13 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- 5) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione all'Ente nel caso di insorgenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale.

Il Responsabile del V Settore
Servizi alla Persona
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga